



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 42 del 19/03/2019

OGGETTO: Individuazione limiti massimi di spesa anno 2019 e successivi (art. 1, c.138, 141, 143 e 146 Legge 228/2012).

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciannove** del mese di **marzo**, con inizio alle ore 13:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
dott. Francesco De Ruvo	<i>Sindaco</i>	x	
dott.ssa Luisa Simone	<i>Vice Sindaco</i>	x	
prof.ssa Franca De Bellis	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Filomeno	<i>Assessore</i>	x	
dott. Giovanni Sansonetti	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Tommaso Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.1, commi 138, 141, 143 e 146, della Legge 20/12/2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), e ss.mm.ii., contenenti disposizioni per il contenimento della spesa, in materia di:

- a. acquisto di immobili;
- b. acquisto di mobili ed arredi;
- c. acquisto di autovetture e stipulazione di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;
- d. affidamento di incarichi di consulenza informatica;

Dato atto che, in materia di acquisto di immobili:

- a decorrere dal 1° gennaio 2014, non possono essere eseguite operazioni di acquisto immobili che non siano indispensabili e indilazionabili, con comprova documentale e attestazione del responsabile del procedimento (*art. 12, c. 1 ter, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*);
- la disposizione non si applica agli enti locali che procedono alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con deliberazione Cipe o cofinanziate dall'unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi (*art. 12, c. 1 ter, nel testo aggiunto dall'art. 14 bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96*);
- la congruità del prezzo è attestata dall'agenzia;
- a decorrere dall'esercizio 2019, i comuni che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il rendiconto entro il 30 aprile non sono soggetti ad alcun vincolo (*art. 1, c. 905, lett. d, legge 30 dicembre 2018, n. 145*);

Dato atto che, in materia di acquisto di mobili ed arredi:

la norma per la quale la spesa non può superare il 20% di quella media degli anni 2010 e 2011, giusta art. 1, c. 141, legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel testo modificato dall'art. 10, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, **non è più vigente per l'anno 2019**;

Dato atto che, in materia di autovetture e stipulazione di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture:

dall'anno 2011, la spesa per l'acquisto di autovetture non può superare l'80% di quella sostenuta nell'anno 2009 (*art.6, c. 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*);

a decorrere dal 1° maggio 2014, la spesa per l'acquisto di autovetture non può superare il 30% di quella sostenuta nell'anno 2011 (*art.5, c. 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*);

il predetto limite non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali volti a garantire i livelli essenziali di assistenza;

la violazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (*art. 5, c. 4*);

la disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (*art. 5, c. 6*);

fermo restando i risparmi complessivamente da conseguire su spese per auto di servizio, oltre che per contratti di collaborazione, incarichi di consulenza, studio, ricerca e per acquisto di beni e servizi, i comuni possono rimodulare o adottare misure alternative

di contenimento della spesa corrente (*art. 47, c. 5 e 12, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*);

a decorrere dall'esercizio 2019, i comuni che approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed il rendiconto entro il 30 aprile non sono obbligati al contenimento della spesa di cui ai precedenti punti (*art. 1, c. 905, lett. c ed e, legge 30 dicembre 2018, n. 145*);

a fronte della riduzione di spesa dei comuni per auto di servizio di cui al precedente punto, è operata pari riduzione del fondo di solidarietà comunale, in proporzione, per ciascun comune, al numero di autovetture possedute comunicato dal dipartimento funzione pubblica al ministero interno (*art. 47, c. 9, lett. b, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; art. 1, c. 451, legge 23 dicembre 2014, n. 190*);

in caso di incapienza del fondo di solidarietà comunale, al recupero delle somme provvede l'agenzia delle entrate a valere sui versamenti Imu (*art. 47, c. 11*);

la riduzione del fondo di solidarietà comunale è stata mantenuta anche per l'anno 2019, anche se è cessato l'obbligo di riduzione della spesa;

Dato atto che, in materia di affidamento di incarichi di consulenza informatica:

- non possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica se non in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici (*art. 1, c. 146, legge 24 dicembre 2012, n. 228*);

Tutto ciò premesso e considerato, si dà atto che nel Bilancio di previsione finanziario 2019-2021:

- a. non è previsto l'acquisto di immobili;
- b. non è previsto l'acquisto di mobili ed arredi;
- c. non è previsto l'acquisto di autovetture né la stipulazione di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;
- d. non è previsto l'affidamento di incarichi di consulenza informatica;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Settore Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267, recante il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. ed, in particolar modo, l'art. 134, comma 4;

A VOTI UNANIMI , legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

DI DARE ATTO che nel Bilancio di previsione finanziario 2019-2021:

- a. non è previsto l'acquisto di immobili;
- b. non è previsto l'acquisto di mobili ed arredi;
- c. non è previsto l'acquisto di autovetture né la stipulazione di contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture ;
- d. non è previsto l'affidamento di incarichi di consulenza informatica;

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 18/03/2019

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 18/03/2019

Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to dott. Francesco De Ruvo

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 432

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 09/04/2019 al 24/04/2019.

Castellana Grotte, 9 aprile 2019

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno **19/03/2019** in quanto:

dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 9 aprile 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo